

COMUNE DI MAGGIORA

Provincia di NOVARA

**Parere del Revisore Unico dei Conti sulla proposta
di**

BILANCIO DI PREVISIONE 2026 – 2028

e documenti allegati

1

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. BERIONNI Marco

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 17 del 11/12/2025

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

Premesso che Il Revisore Unico dei Conti ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali,

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 del Comune di Maggiore (NO), che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Leini, li 11/12/2025

Il Revisore Unico dei Conti

Firmato digitalmente
(Dott. BERIONNI Marco)

SOMMARIO

PREMESSA	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE.....	4
DOMANDE PRELIMINARI.....	4
EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028.....	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028	8
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	14
VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2026-2028.....	16
SPESE IN CONTO CAPITALE	23
FONDI E ACCANTONAMENTI.....	23
INDEBITAMENTO	27
ORGANISMI PARTECIPATI.....	29
PNRR.....	29
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	31
CONCLUSIONI	34

PREMESSA

Il sottoscritto Dott. BERIONNI Marco, Revisore Unico dei Conti nominato con delibera dell'Organo Consiliare n. 1 del 08/02/2024,

premessato che

- l'ente locale deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria e lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011;
 - è stato ricevuto, a mezzo PEC, in data 17/11/2025, protocollo di trasmissione n. 5212/2025, lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028, approvato dalla Giunta Comunale, in data 13/11/2025, con delibera n.79, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo,
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, del TUEL, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, nonché alla veridicità delle previsioni di entrata ed alla compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari responsabili dei servizi, iscritte nel Bilancio di Previsione 2026-2028, nonché al rispetto dei principi di bilancio e degli equilibri finanziari previsti dalla normativa vigente (cfr., *in primis* ed *ex multis*, art. 162 del TUEL).

4

Alla luce di quanto suesposto, lo scrivente Revisore Unico dei Conti ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D. Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Maggiore registra una popolazione al 01.01.2025, di n. 1.645 abitanti.

l'Ente **non è** in disavanzo.

l'Ente **non è** in piano di riequilibrio.

l'Ente **non è** in dissesto finanziario.

DOMANDE PRELIMINARI

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che al documento di Bilancio di Previsione 2026-2028 **sono stati allegati** tutti i documenti di cui:

- all'art. 11, c. 3, del D.lgs. n. 118/2011;
- al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h);
- all'art. 172 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente entro il 30 novembre 2025 **ha** aggiornato gli stanziamenti del bilancio di previsione 2026-2028.

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che l'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del Bilancio di Previsione per il triennio 2026-2028.

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che l'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione, previsti dall'allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011. A tal riguardo, si rimanda anche ai precedenti pareri rilasciati dallo scrivente revisore a mezzo verbali n. 10 del 22/07/2025, relativo all'approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026-2028, e n. 16 del 11/12/2025, riferito all'approvazione della nota di aggiornamento al DUPS per il triennio 2026-2028, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, preliminarmente, ancorché in concomitanza, con il bilancio di previsione in esame, facoltà prevista dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4426 del 17/05/2024.

L'Ente locale **non ha gestito** in esercizio provvisorio, pertanto non ricorre la fattispecie di cui all'art.163 del TUEL.

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che l'ente locale, prima dell'approvazione in Consiglio Comunale, abbia effettuato il pre-caricamento sulla banca-dati BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) senza rilievi e/o errori bloccanti, come attestato anche dalle ricevute di trasmissione telematica, inviate dalla succitata Responsabile del Servizio Finanziario a mezzo e-mail del 21/11/2025.

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che, sulla base degli appositi parametri, l'ente locale **non risulta** strutturalmente deficitario.

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che nel bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 **è stata prevista** l'applicazione di avanzo vincolato presunto, in ossequio alla normativa vigente.

EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025

Il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n. 9 del 30/04/2025 la proposta di rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, alla cui approvazione il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole, a mezzo verbale n. 5 del 08/04/2025 ed all'annessa relazione.

La gestione dell'anno 2024 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12 così distinto ai sensi dell'art. 187 del TUEL:

	31/12/2024	
Risultato di amministrazione	€	1.819.881,60
a) Fondi vincolati	€	1.108.341,90
b) Fondi accantonati	€	71.776,05
c) Fondi destinati ad investimento	€	45.648,10
d) Fondi liberi	€	594.115,55

di cui, **applicato all'esercizio finanziario 2025, sino alla data di approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta Comunale, per un totale di Eur 257.671,85**, così dettagliato:

- Quote accantonate = € 1.344,65,
- Quote vincolate = € 109.447,50,
- Quote destinate agli investimenti = € 29.459,70,
- Quote disponibili = € 117.420,00.

L'Organo di revisione **ha rilasciato** il proprio parere sul provvedimento di salvaguardia ed assestamento 2025, a mezzo verbale n. 9 del 22/07/2025.

Previsioni di cassa

La situazione di cassa dell'ente locale, relativa agli ultimi tre esercizi finanziari, ad oggi, rendicontati, al 31 dicembre, presenta i seguenti risultati:

	2022	2023	2024
Disponibilità:	€ 1.553.352,77	€ 1.734.530,03	€ 1.804.855,56
di cui cassa vincolata	€ 632.024,54	€ 1.000.260,93	€ 1.055.402,31
anticipazioni non estinte al 31/12	€ -	€ -	€ -

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente **si è** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere;
- il saldo di cassa non negativo **garantisce** il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL;
- le entrate riscosse dagli addetti alla riscossione **vengono versate** presso il conto di tesoreria dell'Ente con la periodicità prevista dalla normativa o dai regolamenti;
- la previsione di cassa relativa all'entrata **è effettuata** tenendo conto del *trend* della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate;
- gli stanziamenti di cassa **comprendono** le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili;
- i singoli dirigenti o responsabili dei servizi **hanno partecipato** all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa;
- le previsioni di cassa per la spesa corrente, per il rimborso di prestiti e per le altre spese correnti o di investimento finanziate con applicazione dell'avanzo libero o con il margine differenziale di competenza **sono state determinate** sulla base della sommatoria delle entrate correnti che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa libera.
- le previsioni di cassa per la spesa del titolo II **tengono conto** dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.
- le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento **sono coerenti** con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate senza generare fittizio surplus di entrata vincolata con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.

L'Organo di Revisione ritiene che:

- le previsioni di cassa **rispecchiano** gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese, fatto salvo quanto osservato all'interno del proprio parere n. 14 del 21/11/2025, rilasciato in riferimento alla variazione n. 7 del Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027, approvato con delibera consiliare n. 28 del 26/11/2025 (*vedi infra*);

- non sono state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha impostato** le previsioni di cassa 2026 tenendo, opportunamente, conto delle reali possibilità di incasso e di pagamento in vista dell'elaborazione del PAFC (Piano Annuale dei Flussi di Cassa) per l'esercizio finanziario 2026, nel quale si dovrà anche considerare l'effettivo andamento della cassa dell'esercizio 2024 come esercizio di confronto.

Nel testo bollinato della Legge di bilancio 2026 (in corso di discussione) l'art.118 comma 1 prevede che entro il 31 marzo 2026, un DM aggiorni i principi 4/1 e 4/2 per promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza e per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.

Il fondo iniziale di cassa al 01/01/2026 comprende la cassa vincolata per Euro 1.052.199,83, che è un dato stimato, essendo il presente bilancio di previsione in fase di approvazione entro il 31/12/2025, e l'Organo di revisione ritiene che l'Ente **si sia dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata¹ per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'Ente **non** prevede di utilizzare, per cassa, entrate a destinazione vincolata (art.195 Tuel).

Nel testo bollinato della Legge di bilancio 2026 (in corso di discussione) l'art.120 comma 2 dispone che all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «dal 2020 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2028». Pertanto, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028.

L'Organo di revisione ha verificato che la programmazione dell'ente locale **non prevede** di effettuare, nel triennio considerato, delle transazioni non monetarie correlate alla gestione patrimoniale (esempio: opere a scomputo, conferimenti, ecc.), come ben specificato in nota integrativa a pagina 26.

FAL – Fondo anticipazione liquidità

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che l'Ente locale **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità.

¹ Per quanto riguarda la gestione della cassa vincolata si fa presente che dal 5 luglio 2024 è in vigore il contenuto dell'articolo 6, comma 6-*octies* del D.l. 60/2024, convertito con Legge n. 95/2024 che va a modificare espressamente alcuni articoli del D.lgs. 267/2000, in particolare: l'articolo 180, comma 3, lettera d), in cui sono sopresse le parole: «da legge»; l'articolo 185, comma 2, lettera i) in cui sono sopresse le parole: «stabiliti per legge o»; l'art. 187, comma 3-ter, a cui è aggiunto, in fine, il periodo «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

L'Organo di revisione ha verificato che:

- il bilancio di previsione 2026-2028 **rispetta** il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del TUEL;
- le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art.162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D. Lgs. n.118/2011;
- le previsioni di competenza **rispettano** il principio generale n. 16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Le previsioni di competenza per gli anni 2026, 2027 e 2028, confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2025 (cfr. *variazione n. 7 al Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027, approvata con delibera consiliare n. 28 del 26/11/2025, previo parere favorevole dell'organo di revisione reso a mezzo verbale n. 14 del 21/11/2025*), sono così formulate:

ENTRATE	Assestato 2025	2026	2027	2028
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 257.671,85	€ 133.803,23	€ -	€ -
Fondo pluriennale vincolato	€ 110.852,60	€ 6.400,00	€ -	€ -
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 900.191,79	€ 900.358,00	€ 881.265,00	€ 874.802,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 78.315,00	€ 88.427,02	€ 140.407,50	€ 141.643,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 244.397,89	€ 267.558,75	€ 230.050,50	€ 411.050,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 169.755,68	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro	€ 269.100,00	€ 270.100,00	€ 270.100,00	€ 270.100,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 2.030.284,81	€ 1.786.647,00	€ 1.641.823,00	€ 1.817.596,00
SPESE	Assestato 2025	2026	2027	2028
Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 1 - Spese correnti	€ 1.223.487,22	€ 1.266.548,00	€ 1.241.670,00	€ 1.427.388,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 502.937,59	€ 240.000,00	€ 120.000,00	€ 110.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 34.760,00	€ 9.999,00	€ 10.053,00	€ 10.108,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 269.100,00	€ 270.100,00	€ 270.100,00	€ 270.100,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 2.030.284,81	€ 1.786.647,00	€ 1.641.823,00	€ 1.817.596,00

Sul punto, si rimanda quanto asserito dalla Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Franzini Annalisa, con e-mail del 01/12/2025: *“Per quanto riguarda i valori previsionali rispetto all'assestato è evidente che, non applicando avanzo disponibile e per investimenti fino a rendiconto, tutte le opere vengono decise durante l'anno con le variazioni di bilancio. Stessa strada percorrono le entrate determinate in via previsionale ma senza conoscerne l'effettivo andamento sull'anno (vedi ad esempio la quota tributo discarica che un anno è 70.000, un anno è 28.000,00, un anno potrebbe non esserci e lo puoi sapere solo a giugno quando la Regione invia le determine)”*.

A tal riguardo, di seguito, si riporta e si rinnova quanto osservato all'interno del succitato parere dello scrivente Revisore Unico dei Conti n. 14 del 21/11/2025, rilasciato in riferimento alla variazione n. 7 del Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027, approvato con delibera consiliare n. 28 del 26/11/2025, nel quale si rileva che: *“lo scrivente organo di revisione richiama l'ente locale al*

ricorso dello strumento della variazione di bilancio soltanto nei casi di effettiva e motivata necessità, rammentando che, sebbene il postulato n. 7 preveda il principio della c.d. "flessibilità" del Bilancio di Previsione, allo scopo di fornire gli strumenti per fronteggiare gli effetti derivanti da circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo, è altresì vero che un utilizzo, per così dire, "intensivo" di detti strumenti di flessibilità, in primis le variazioni di Bilancio, non può essere visto come un dato positivo, in quanto, così facendo, si rischia di inficiare l'attendibilità del processo previsionale e rendere meno credibile, nel suo complesso, il sistema di programmazione che culmina nel Bilancio medesimo".

A tal proposito, lo scrivente Revisore Unico dei Conti rinvia alle considerazioni conclusive, formulate all'interno del successivo paragrafo, intitolato "Osservazioni e Suggerimenti".

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Si dà atto che, alla data odierna, il FPV risulta essere costituito con riferimento al fondo risorse decentrate del personale dipendente (non dirigente) per l'anno 2025 per l'importo emergente dalla determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 41 del 22/08/2025 come voce del bilancio di previsione in fase di approvazione.

	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	€ 6.400,00
FPV di parte corrente applicato	€ 6.400,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	€ -
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	
FPV di entrata per incremento di attività finanziarie	€ -
FPV DETERMINATO IN SPESA	€ -
FPV corrente:	€ -
- quota determinata da impegni da esercizio precedente	€ -
- quota determinata da impegni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	€ -
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	€ -
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	€ -
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	€ -
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	€ -
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
Fondo pluriennale vincolato di spesa per incremento di attività finanziarie	€ -

Fondo pluriennale vincolato FPV - Fonti di finanziamento

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	€ 6.400,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Totale FPV entrata parte corrente	€ 6.400,00
Entrata in conto capitale	€ -
Assunzione prestiti/indebitamento	
Totale FPV entrata parte capitale	€ -
Totale FPV entrata per incremento di attività finanziarie	€ -
TOTALE	€ 6.400,00

La sua esatta quantificazione sarà definita in sede di riaccertamento ordinario dei residui, da predisporre ai fini dell'approvazione del rendiconto della gestione 2025. A seguito di tale verifica, il fondo, così aggiornato, verrà applicato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026, nel suo esatto e definitivo ammontare.

Il Fondo Pluriennale Vincolato risulta essere, esclusivamente, di parte corrente.

Sul punto, si riporta quanto asserito dalla Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Franzini Annalisa, con e-mail del 01/12/2025: "L'importo di € 6.400,00 riferisce esclusivamente alla parte del fondo che deve confluire in FPV ossia gli importi impegnati sull'anno ma che riguardano valutazioni

che verranno operate nell'anno successivo e che porteranno alla liquidazione nell'anno successivo. Il FPV di parte corrente non è definitivo, in sede di rendiconto si aggiungerà ai 6.400,00 euro l'importo inserito nell'ultima variazione che sarà oggetto di nuovo impegno entro il 31/12. Il fondo risorse decentrate comprende molte voci che sono di competenza dell'anno di riferimento, l'FPV per sua natura riguarda solo ed esclusivamente voci che competono all'anno successivo."

Verifica degli equilibri anni 2026-2028

L'Organo di revisione ha verificato che l'impostazione del bilancio di previsione 2026-2028 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal D.M. 1° agosto 2019.

A tal riguardo, si dà atto che:

Il comma 2 dell'articolo 104 della Legge di Bilancio 2025 esplicita la definizione di equilibrio di bilancio prevista dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, specificando che, a decorrere dal 2025, **il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Per gli enti locali si tratta del saldo W2 risultante dal prospetto degli equilibri in sede di rendiconto 2025.**

In sostanza a livello normativo si conferma l'impostazione di Arconet (riunione 11/12/2019) che aveva precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, **gli Enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.**

Tale impostazione è già stata definita dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 5/2020.

Inoltre, il comma 9 dell'articolo 104 prevede le modalità di verifica annuale del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o e dell'accantonamento al fondo pari al contributo annuale alla finanza pubblica da parte dei singoli enti, disponendo che:

- la verifica è effettuata sulla base dei rendiconti trasmessi alla BDAP;
- la verifica dell'equilibrio di bilancio disciplinato al comma 2 e dell'accantonamento di cui al comma 6 è effettuata a livello di comparto degli enti territoriali;
- nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto, sono individuati gli enti inadempienti con DM del MEF, entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030. Con il medesimo decreto è determinato l'importo dell'incremento del fondo che gli enti inadempienti sono tenuti ad iscrivere, nei successivi 30 giorni, nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione. In particolare, gli enti inadempienti con riferimento all'esercizio 2025 dovranno, come sanzione, incrementare il fondo accantonamento nel 2026 con variazione di bilancio per un importo pari alla sommatoria in valore assoluto:

- a) del saldo W2 se negativo come da rendiconto 2025;
- b) del minore accantonamento del fondo 2025 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica stabilito per il 2025.

Dall'analisi della proposta di bilancio di previsione in fase di approvazione, risulta che gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	13803,23	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	6400,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1256343,77	1251723,00	1427496,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00	10000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1266548,00	1241670,00	1427388,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	9999,00	10053,00	10108,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente⁽³⁾		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	120000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	120000,00	120000,00	120000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	10000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	240000,00	120000,00	110000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	13803,23	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-13803,23	0,00	0,00

Si ricorda che la Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare n. 5 del 09/02/2024, ha confermato che i singoli Enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118/2011 e n. 267/2000.

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione per il triennio 2026-2028:

- **non sono previste** entrate di parte corrente destinate a spese in conto capitale;
- **non sono previste** entrate in conto capitale destinate a spese correnti;
- **non è previsto** un saldo positivo di parte corrente;
- **è stata prevista** l'applicazione di Eur 133.803,23 di avanzo vincolato presunto (cfr. pagina 35 della nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028).

Gli importi sono indicati nella seguente tabella:

	Importo
Avanzo accantonato	€ 0,00
Avanzo vincolato	€ 133.803,23

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** allegato i prospetti A1 e A2 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate (cfr. pagg. 32-33 della nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028).

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato:

- che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D. Lgs. n. 118/2011;
- che l'impostazione del bilancio di previsione 2026-2028 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal D.M. 1° agosto 2019.

12

L'equilibrio finale di competenza è **pari** a zero.

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che il "*pareggio finanziario complessivo per la competenza*" e, quindi, il saldo finale non negativo del bilancio di previsione triennale **garantisce** il rispetto del comma 6 dell'art. 162 del TUEL.

Utilizzo proventi alienazioni

Non ricorre la fattispecie.

Nel testo bollinato della Legge di bilancio 2026 (in corso di discussione) l'art.120 comma 1 dispone che al comma 7 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 relativo alla semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si dà luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse.».

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Non ricorre la fattispecie.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha correttamente codificato**, ai fini della transazione elementare, le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti.

L'Organo di revisione ha verificato che, ai fini degli equilibri di bilancio, vi è un coerente rapporto tra entrate e spese non ricorrenti.

La nota integrativa

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta le informazioni previste dal comma 5 dell'art. 11 del D. Lgs. 23/6/2011 n. 118 e dal punto 9.11.1 del principio contabile 4/1.

Conquagli Fondi Covid-19

Trattandosi di ente locale in surplus, l'Organo di revisione ha verificato che:

- le somme da restituire **sono** stanziare in apposito capitolo con il codice U.1.04.01.01.001 – “*Trasferimenti correnti a Ministeri*”, iscritto alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato», Cofog 1.1 «Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri», come, di seguito, evidenziato:

Voce	820	Capitolo	135	Articolo	1
A.G.	2 - SERVIZI FINANZIARI				
Descrizione	RESTITUZIONE FONDI COVID - ENTE IN SURPLUS - DECRETO 08/02/2024				
Codice Meccanografico	01.03.1				
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	1 - Spese correnti				
Macroaggregato	104 - Trasferimenti correnti				
P.C.F. (lv. 4)	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
P.C.F. (lv. 5)	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri				

- che tali somme **sono** coperte per l'esercizio 2026, con l'applicazione della quota di avanzo vincolato presunto, già risultante nel rendiconto 2024.
- lo schema di risultato di amministrazione presunto, allegato al bilancio 2026-2028, è completamente redatto anche con riferimento alla terza parte riservata all'utilizzo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025.
- al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 è allegata la tabella A2.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Revisore Unico dei Conti sul Documento Unico di Programmazione Semplificato, per il triennio 2026-2028, ha espresso parere con verbale n. 10 del 22/07/2025, attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità. Altresi, il Revisore Unico dei Conti, sulla nota di aggiornamento al predetto DUPS, ha espresso parere con verbale n. 16 del 11/12/2025, attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità, e la relativa proposta di deliberazione sarà presentata al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo in esame.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Si dà atto che il DUPS 2026-2028 e la relativa nota di aggiornamento contengono i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2025-2027, di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Detto strumento di programmazione espone che l'ente locale non prevede, nel triennio considerato, interventi di investimento uguali o superiori a Euro 150.000,00.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi, con onere a carico dell'ente, trovano riferimento nel bilancio di previsione 2026-2028.

Il programma risulta coerente anche con i progetti PNRR, per i quali non si applica il nuovo codice dei contratti pubblici (rif. art. 225 co. 8 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 *"in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*).

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Programmazione triennale di acquisti di beni e servizi

Il programma triennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad Euro 140.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

Nella Sezione operativa del DUP è stata determinata la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale (2026-2028) e annuale, sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione

vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2026-2028, **tenga conto** dei vincoli assunzionali e dei limiti di spesa previsti dalla normativa.

Il Revisore Unico dei Conti **ritiene**, altresì, che la previsione triennale sia coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Si rammenta che la programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. In tema di programmazione dei fabbisogni di personale, l'Organo di revisione, oltre che in sede di approvazione del DUP, deve esprimersi con apposito parere, in sede di approvazione del PIAO (FAQ 51 di Arconet – principio contabile 4/1), limitatamente, però, alla sola sezione 3 del PIAO, i cui restanti contenuti esulano dalle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Organo di revisione.

A tal riguardo, si rinvia a quanto attestato dallo scrivente Organo di Revisione all'interno del successivo paragrafo intitolato "Spese di Personale".

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente locale nel periodo di bilancio non prevede, relativamente al triennio 2026-2028, di alienare immobili di proprietà e di procedere alla dismissione/alienazione di beni immobili non strumentali per l'esercizio delle funzioni istituzionali e di proseguire, per i beni immobili in questione, con le valorizzazioni attualmente in essere.

15

Programma annuale degli incarichi

Il programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007, convertito con L. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008 e all'art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 **non è stato redatto**.

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** una sezione del DUPS dedicata al PNRR, cui, in questa sede, si rinvia.

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni contenute nella Sezione Operativa del DUPS e nel bilancio di previsione per gli anni 2026-2028 **siano coerenti** con gli strumenti di programmazione di mandato, con la Sezione Strategica del DUPS e con gli atti di programmazione di settore sopra citati.

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2026-2028

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi finanziari 2026-2028, alla luce della manovra disposta dall'ente, Il Revisore Unico dei Conti ha analizzato in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

L'Ente ha applicato, ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone le aliquote sulla base dei seguenti scaglioni di reddito:

Scaglioni	Esercizio 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
fino a 15.000 euro – 0,3%	95.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00
da 15.000,01 a 28.000 euro – 0,45%				
da 28.000,01 a 50.000 euro – 0,50%				
da 50.000,01 in poi – 0,55%				

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni di gettito **sono coerenti** a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 (cfr. pagina 6 e sgg. della nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028).

16

IMU

L' Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'ente locale, ad oggi, risulta **non** aver ancora approvato le nuove aliquote come da tabella ministeriale ², ma dichiara che intende farlo quanto prima, in conformità a quanto fatto per l'esercizio finanziario 2025, come da e-mail della Responsabile del Servizio Finanziario del 05/12/2025.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751:

IMU	Esercizio 2025 (assestato o rendiconto)	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
IMU	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00

² È stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024 il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, che integra il decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l' "Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160", e che riapprova l'Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto.

All'interno del Portale del federalismo fiscale, i comuni potranno utilizzare l'applicazione informatica attraverso la quale elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote IMU per l'anno di imposta 2025.

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2025 (assestato o rendiconto)	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
TARI	€ 207.054,13	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
<i>FCDE competenza</i>	€ 11.600,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00

In particolare, per la TARI, l'Ente ha previsto nel Bilancio di Previsione 2026-2028, la somma di Euro 200.000,00 per ciascuna annualità, che differisce minimamente rispetto alle previsioni definitive 2025, in attesa dell'approvazione del PEF 2026/2029.

In ordine a tale tributo, il Revisore Unico dei Conti **reputa congrua** la quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, in relazione all'andamento storico delle riscossioni, nonché rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che l'Ente **ha** approvato l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2024-2025, con delibera consiliare n. 7 del 24/04/2024, secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Altri Tributi Comunali

Non ricorre la fattispecie.

Imposta di soggiorno e/o sbarco

Non ricorre la fattispecie.

Nel testo bollinato della Legge di bilancio 2026 (in corso di discussione) l'art.121 dispone che nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementalì di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere applicate anche nell'anno 2026. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026: a) per il 70 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; b) per il 30 per cento è destinato al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 1, lettera b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera b).

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Titolo 1 - recupero evasione	Accertato 2023	Accertato 2024	Previsione 2026		Previsione 2027		Previsione 2028	
			Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Recupero evasione IMU	€ 22.715,87	€ 17.883,55	€ 60.000,00		€ 53.500,00		€ 49.000,00	
Recupero evasione TASI	€ -							
Recupero evasione TARI	-	-	-		-			

Le entrate da recupero evasione non sono considerate ai fini della quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità in quanto sono accertate per cassa.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non è stato inerte** rispetto ai termini di prescrizione per le azioni di recupero.

Il Revisore Unico dei Conti dà atto che tale posta contabile **non concorre** alla quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse

L'Organo di revisione ha verificato gli importi inseriti nel titolo 2 di entrata come trasferimenti correnti **corrispondono** con quanto indicato nel sito web della finanza locale tra le spettanze per la tipologia 101 e per le altre tipologie i valori inseriti sono supportati da idonea documentazione e relativa motivazione

L'Organo di revisione ha verificato che all'interno dei trasferimenti correnti **sono state previste** le risorse del nuovo fondo speciale equità livello dei servizi.

L'Organo di revisione ha verificato che all'interno dei trasferimenti correnti **sono state previste** le risorse del riparto del fondo previsto dall'art. 1 comma 508 Legge n. 213/2023.

Per tutto quanto sopra, si rimanda a quanto illustrato all'interno della nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
sanzioni ex art.208 co 1 cds	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	€ -	€ -	€ -
TOTALE SANZIONI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	€ -	€ -	€ -
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

L'Organo di revisione ritiene la quantificazione dello stesso **congrua** in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Si precisa che l'attività di Polizia Locale viene svolta tramite personale in scavalco d'eccedenza a seguito del pensionamento dell'ispettore di polizia locale a far data dal primo maggio 2024. E' prevista una assunzione nell'area nell'esercizio 2027.

Con Delibera di Giunta n. 76 del 13/11/2025, la somma di euro 3.000 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui all'art. 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della

strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010, nello specifico alla manutenzione della segnaletica stradale, alla spesa per accesso alla banca dati ACI PRA e per il potenziamento del servizio. La certificazione al Ministero dell'Interno dell'utilizzo delle sanzioni al codice della strada per gli esercizi precedenti viene effettuata dall'ente locale.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
Canoni di locazione	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	12.450,50	12.450,50	160.450,50
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	12.450,50	12.450,50	160.450,50
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	250,50	250,50	250,50
Percentuale fondo (%)	2,01%	2,01%	0,16%

A tal riguardo, si dà atto che le ragioni del rilevante incremento delle previsioni di entrata relativamente all'esercizio finanziario 2028 sono già state, compiutamente, illustrate all'interno del documento, datato 05/12/2024, trasmesso a mezzo e-mail dalla Responsabile del Servizio Finanziario, stessa data, sottoscritto dal Sindaco, Sig. Balzano Roberto, avente ad oggetto "GESTIONE ASSOCIATA EX ACQUEDOTTO DI BORGOMANERO, GOZZANO E RIUNITI", come già evidenziato da questo revisore con analogo parere, rilasciato a mezzo verbale n. 18 del 12/12/2024, relativo all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027.

Per quanto riguarda, invece, la gestione contabile di tali previsioni di entrata e spesa, si rimanda a pag.13 della nota integrativa al bilancio.

19

Proventi dei servizi pubblici e vendita di beni

Il dettaglio delle previsioni di proventi dei servizi dell'Ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Proventi dei servizi pubblici e vendita dei beni	Assestato 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
Vendita di beni (PDC E.3.01.01.01.000)	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 1.200,00
Entrate dalla vendita di servizi (E.3.01.02.01.000)	€ 89.390,00	€ 88.250,00	€ 92.050,00	€ 92.050,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità				
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Si dà atto che l'organo esecutivo, con deliberazione n. 77 del 13/11/2025, ha elencato le tariffe vigenti in materia di servizi a domanda individuale, atteso che il Comune di Maggiore (NO) non è tenuto ad indicarne la relativa percentuale complessiva di copertura, come indicato nella suddetta deliberazione, al quarto capoverso delle premesse.

Il Revisore Unico dei Conti prende atto che l'ente **ha mantenuto inalterate** le tariffe rispetto allo scorso anno.

Canone unico patrimoniale

Il dettaglio delle previsioni dei proventi derivanti dal Canone Unico Patrimoniale è il seguente:

Titolo 3	Accertato 2024	2025	Previsione 2026		Previsione 2027		Previsione 2028	
			Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Canone Unico Patrimoniale	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.500,00		€ 4.500,00		€ 4.500,00	

A tal riguardo, si rinvia alla nota di aggiornamento al DUPS 2026-2028, in fase di approvazione, nella quale è detto: “Nel titolo terzo delle entrate viene prevista l’entrata del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, canone mercatale e affissioni, da affidare in concessione per il periodo 01/01/2026-31/12/2030 mediante nuova procedura: rispetto al DUP semplificato 2026/2028 approvato con D.C.C. n. 18 del 31/07/2025 risulta necessario aggiornare in ribasso l’importo della previsione di entrata a seguito della presentazione del prospetto riepilogativo delle entrate incassate dal concessionario nel periodo 2021/2025.

Verranno, inoltre, aggiornate le tariffe del servizio illuminazione votiva adeguandole all’indice ISTAT come previsto dall’art. 15 del disciplinare di concessione e come da richiesta della ditta concessionaria.”

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2024 (rendiconto)	€ 35.773,90	€ -	€ 35.773,90
2025 (assestato o rendiconto)	€ 30.696,66	€ 9.000,00	€ 21.696,66
2026	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
2027	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
2028	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che l’Ente locale **rispetta** i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n. 232/2016, art. 1, comma 460, e smi, e dalle successive norme derogatorie.

Si dà atto, inoltre, che i suesposti importi incassati, sul capitolo di Entrata a bilancio di previsione n.1050/600/99, ma non utilizzati dall’ente locale per Spese in Conto Capitale, hanno concorso (per l’anno 2024) o concorreranno (per l’anno 2025) alla formazione del risultato di amministrazione finale dell’esercizio finanziario nel quale tali eccedenze si sono manifestate.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi finanziari 2026-2028 per macro-aggregati di spesa corrente, confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2025, è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Previsioni 2028
101	Redditi da lavoro dipendente	€ 377.105,74	€ 399.491,76	€ 390.865,00	€ 390.865,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 32.723,16	€ 33.137,71	€ 31.852,00	€ 31.852,00
103	Acquisto di beni e servizi	€ 600.201,68	€ 605.217,14	€ 573.972,00	€ 673.732,00
104	Trasferimenti correnti	€ 166.042,26	€ 174.280,70	€ 203.917,95	€ 254.767,95
105	Trasferimenti di tributi	€ -	€ -	€ -	€ -
106	Fondi perequativi	€ -	€ -	€ -	€ -
107	Interessi passivi	€ 1.150,00	€ 338,00	€ 284,00	€ 229,00
108	Altre spese per redditi da capitale	€ -	€ -	€ -	€ -
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 6.007,72	€ 6.000,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
110	Altre spese correnti	€ 40.256,66	€ 48.082,69	€ 38.679,05	€ 73.842,05
Totale		1.223.487,22	1.266.548,00	1.241.670,00	1.427.388,00

Spese di personale

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che lo stanziamento pluriennale del bilancio di previsione per spese di personale **è contenuto** entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'Ente locale **non ha previsto** incrementi della spesa di personale e, comunque, **ha rispettato** i limiti e le percentuali individuate dall'art. 5 del decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, attuativo dell'art. 33, co. 2 del D.L. 34/2020.

L'Organo di revisione ha verificato che nelle previsioni **sono stati considerati** gli aumenti contrattuali dell'ipotesi sottoscritta in data 3/11/2025.

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa, pari ad Euro 399.491,76, riguardante il macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente", relativa all'esercizio finanziario 2026, **tiene conto** di quanto indicato nel DUP ed **è coerente e conforme**:

- con il limite della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, pari ad Euro 296.654,91, considerando l'aggregato rilevante, comprensivo dell'IRAP, ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali), come previsto dalla normativa in materia;
- con i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di Euro 5.439,05.

In ordine a quest'ultimo vincolo, si rimanda a quanto dichiarato dallo scrivente Organo di Revisione nel proprio parere, rilasciato con verbale n. 16 del 11/12/2025, relativo alla nota di aggiornamento del DUPS 2026-2028, nel quale si asserisce che: "(...) *la metodologia adottata dall'ente locale per la determinazione della propria capacità assunzionale all'interno della nota di aggiornamento al DUPS per il triennio 2026-2028, in fase di approvazione, risulta conforme ai dettami previsti dal D.M. del 17/03/2020.*

Si precisa che, rispetto alla versione originaria del DUPS 2026-2028, l'ente locale ha provveduto a rettificare il valore soglia riguardante la capacità assunzionale, ex art. 2 del Decreto, da 25,82% a 22,53%, considerando nella determinazione di tale parametro, in luogo delle Spese previste da lavoro dipendente, l'importo della medesima voce di Spese risultante dal Rendiconto 2024.

Alla luce di quanto suesposto, ne consegue, altresì, che l'accertamento, di cui all'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, può ritenersi soddisfatto con il presente parere. Lo stesso dicasi per l'analisi della c.d. "fascia di virtuosità" dell'ente locale, di cui, all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019. Si dà atto che tutte le suesposte previsioni di spesa relative al personale dell'ente locale risultano, regolarmente, appostate nel Bilancio di Previsione per il triennio 2026-2028, in fase di approvazione.

In riferimento al superamento del limite alla spesa di personale, fissato dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, si rimanda a quanto specificato all'interno del documento, trasmesso dall'ente locale a mezzo PEC del 01/12/2025, intitolato "VERIFICA DEL RISPETTO DEL TETTO DI SPESA PER LAVORO FLESSIBILE – BILANCIO 2026/2028", a firma congiunta della Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Franzini Annalisa, e del Segretario Comunale, Dott. Travaini Alessandro, che si allega al presente parere.

Lo scrivente Revisore Unico dei Conti prende atto di quanto ivi significato e ritiene che tale documento, congiuntamente all'approvazione del PIAO per il triennio 2025-2027 ed in attesa dell'approvazione del PIAO 2026-2028, possa costituire "motivato provvedimento", come statuito dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 15/2018/QMIG, al fine di giustificare il previsto superamento del tetto di spesa in esame."

Si dà atto, inoltre, che la previsione di spesa per le annualità 2026 e 2027 è complicata dalla circostanza che la Convenzione di Segreteria scadrà in data 31/12/2025 ed è impossibile, ad oggi, prevedere se le varie Amministrazioni coinvolte procederanno o meno al relativo rinnovo e, in caso affermativo, in quali termini questo sarà fatto, come attestato dalla Responsabile del Servizio Finanziario in varie e-mail inviate allo scrivente Revisore Unico dei Conti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha predisposto** la pianificazione del fabbisogno del personale 2026-2028 in maniera coerente ai progetti del PNRR.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente locale **non ha** in servizio o **non prevede** di assumere personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-bis del D.L. 152/2021.

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che l'Ente **non ha** in servizio e **non prevede** di assumere personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-bis del D.L. 152/2021.

A tal proposito, lo scrivente Revisore Unico dei Conti rinvia alle considerazioni conclusive, formulate all'interno del successivo paragrafo, intitolato "Osservazioni e Suggestimenti".

22

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008)

Non ricorre la fattispecie.

Spending review

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- **ha stanziato** le risorse relative alla spending review di cui al D.M. 29.3.2024 (L. 178/2020. art 1, commi 850 e 853);
- **ha stanziato** le risorse relative alla spending review di cui al DM 30.9.2024 (L. 213/2023, art.1, commi 533, 534, 535);
- **ha stanziato** tali risorse sul piano dei conti U.1.04.01.01.020 "Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa", con allocazione nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, COFOG 1.1 – Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri.

Di seguito, si dà evidenza del trattamento contabile di tale fattispecie:

Voce	270	Capitolo	135	Articolo	3
A.G.	2 - SERVIZI FINANZIARI				
Descrizione	SPENDING REVIEW - REGOLAZIONE CONCORSO FINANZA PUBBLICA				
Codice Meccanografico	01.03.1				
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	1 - Spese correnti				
Macroaggregato	104 - Trasferimenti correnti				
P.C.F. (lv. 4)	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
P.C.F. (lv. 5)	U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa				

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale previste sono pari:

- per il 2026 ad Eur 240.000,00;
- per il 2027 ad Eur 120.000,00;
- per il 2028 ad Eur 110.000,00.

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che l'ente locale **non ha** previsto opere di importo superiore ad Euro 150.000,00.

Ogni intervento **ha** un cronoprogramma con le diverse fasi di realizzazione, che coincidono con il 31/12 di ciascun esercizio finanziario.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione è allegato un prospetto che identifica per ogni spesa in conto capitale la relativa fonte di finanziamento (*cf. pag. 65-66 della nota integrativa al bilancio*).

Sul punto, si rinvia a quanto asserito dalla Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Franzini Annalisa, con e-mail del 01/12/2025: *"Se analizza il quadro riassuntivo vedrà che se non ci fosse applicazione di avanzo non potrebbero quadrare le spese in conto capitale pari ad € 240.000,00 (100.000,00 contributo Savoini; 20.000,00 Permessi di costruire; 120.000,00 avanzo vincolato Ente da lascito Fornara) (...)*

Per quanto riguarda i valori previsionali rispetto all'assestato è evidente che, non applicando avanzo disponibile e per investimenti fino a rendiconto, tutte le opere vengono decise durante l'anno con le variazioni di bilancio".

Investimenti senza esborsi finanziari

Non ricorre la fattispecie.

FONDI E ACCANTONAMENTI

Il comma 6 dell'articolo 104 della Legge di Bilancio 2025 prevede che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, gli enti locali debbano costituire un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica come definito dal comma 5 dello stesso articolo, da iscrivere nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

La disposizione prevede, inoltre, i tempi e le modalità per l'iscrizione del fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, stabilendo che gli enti locali iscrivono il fondo entro 30 giorni dal riparto del contributo con variazione di bilancio approvata dal Consiglio;

Il successivo comma 7 disciplina la destinazione del fondo prevedendo che:

- per gli enti in avanzo o con risultato di amministrazione pari a zero alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito;
- per gli enti in disavanzo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione.

Infine, il comma 11 autorizza l'aggiornamento degli schemi di rendiconto e del bilancio di previsione degli enti territoriali, a fine di consentire le verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o dell'accantonamento al fondo sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap. All'aggiornamento si provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2025 con apposito DM. (cfr. pag. 62 della nota integrativa al bilancio)

Fondo di riserva di competenza

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che la previsione del fondo di riserva ordinario (capitolo di spesa n. 880/200/99), ammonta a:

- anno 2026 = Euro 3.902,09 compreso tra lo 0,3% ed il 2% delle spese correnti;
- anno 2027 = Euro 4.236,95 compreso tra lo 0,3% ed il 2% delle spese correnti;
- anno 2028 = Euro 4.399,95 compreso tra lo 0,3% ed il 2% delle spese correnti;

e, pertanto, per ciascuna annualità, rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondo di riserva di cassa

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che:

- l'ente locale, nella missione 20, programma 1, capitolo di spesa n. 880/200/1, **ha stanziato**, per il solo esercizio finanziario 2026, il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad Euro 3.000,00;
- la consistenza del fondo di riserva di cassa **rientra** nei limiti di cui all'art. 166, comma 2-quater, del TUEL.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato:

- l'ente locale **ha utilizzato** il metodo ordinario;
- la **regolarità** del calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo, nonché la **congruità** di detto importo (cfr. Allegato 9);
- che nella missione 20, programma 2, è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), per gli anni 2026-2028, come risultante dal seguente prospetto:

Missione 20, Programma 2	2026	2027	2028
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in conto competenza	€ 10.834,10	€ 10.865,10	€ 10.865,10

Gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, **corrispondono** con quanto riportato nell'allegato c), colonna c).

- che l'ente locale per calcolare le percentuali ha utilizzato il metodo della "media semplice del quinquennio 2020/2024", come specificato a pag. 58 della nota integrativa al bilancio, che è uno dei tre metodi consentiti come definiti dall'esempio n. 5 del principio contabile All. 4/2 alla luce delle indicazioni contenute nell'aggiornamento dello stesso principio in seguito al DM del 25/07/2023;
- che la nota integrativa **fornisce** adeguata illustrazione delle entrate che l'Ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- che l'Ente **si è avvalso** della c.d. "regola del +1" come da FAQ 26/27 di Arconet e come anche indicato nell'esempio n. 5 del principio contabile All. 4/2 (alla luce delle indicazioni contenute nell'aggiornamento dello stesso principio in seguito al DM del 25/07/2023) che prevede la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

Si dà atto, infine, che l'Ente locale, ai fini del calcolo del FCDE, **non si è avvalso**, nel bilancio di previsione 2026-2028, della facoltà, ex art. 107-bis, D.L. 18/2020, modificato dall'art. 30-bis, D.L. 41/2021, di effettuare il calcolo della media delle entrate del titolo 1 e 3 dell'ultimo quinquennio con i dati del 2019, anziché con quelli del 2020 e del 2021.

Nel testo bollinato della Legge di bilancio 2026 (in corso di discussione) l'art. 118 comma 1 dispone che entro il 31 marzo 2026, vengano aggiornati con DM i principi 4/1 e 4/2:

a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del FCDE sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;

b) per garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

Fondi per spese potenziali

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che l'ente locale, in sede di bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, **non ha provveduto** ad accantonare alcun importo destinato a coprire eventuali rischi di soccombenza derivanti da contenzioso. In ordine a tale determinazione dell'ente locale, si rinvia alle considerazioni espresse dallo stesso all'interno della **nota integrativa** al presente bilancio di previsione.

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che l'ente locale **ha provveduto** a stanziare nel bilancio di previsione 2026-2028 (Missione 20, Programma 3) accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali:

Missione 20, programma 3	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
	Importo	Importo	Importo
Fondo rischi contenzioso			
Fondo perdite società partecipate			
Fondo per rinnovi contrattuali			
Fondo indennità fine mandato	€ 1.104,00	€ 1.104,00	€ 1.104,00
Passività potenziali			
Fondo obiettivi di finanza pubblica (art.1, co. 788, legge n. 207/2024)	€ 6.023,00	€ 6.023,00	€ 6.023,00
Fondo di garanzia dei debiti commerciali			
Altri fondi (specificare.....)	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

Lo scrivente Organo di Revisione reputa **congrui** gli stanziamenti della Missione 20, Programma 3.

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che l'Ente locale **ha accantonato** risorse *ad hoc* per gli aumenti contrattuali del personale dipendente, in base al CCNL 2022-2024.

26

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

Lo scrivente Revisore Unico dei Conti prende atto che l'ente locale, al momento dell'elaborazione dello Schema di bilancio di previsione in fase di approvazione, **rispetta** i criteri previsti dalla norma, e pertanto **è tenuto** ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato:

SPESE POTENZIALI ACCANTONATE	RENDICONTO 2024
INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	700,00 €
ARRETRATI RINNOVI CONTRATTUALI	3.591,84 €
SPESE POTENZIALI	10.327,71 €
INCENTIVI RUP	797,00 €
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	1.344,65 €
LAVORO STRAORDINARIO	795,59 €
TOTALE =	17.556,79 €

A tal riguardo, lo scrivente Organo di Revisione osserva che l'importo accantonato, genericamente, a "Spese Potenziali" risulta essere, particolarmente, rilevante.

Fondo “obiettivi di finanza pubblica”

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha stanziato** al bilancio di previsione 2026-2028 nella missione 20, il Fondo obiettivi di finanza pubblica, istituito dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024 per l'importo stabilito dal DM 4/3/2025.

***N.B.** Il fondo deve essere stanziato dai comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna. Sono esclusi enti in dissesto ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.*

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha indicato** nel prospetto del risultato di amministrazione presunto l'importo del Fondo obiettivi di finanza pubblica che dovrà essere verificato in sede di rendiconto nel quale l'allegato A1 dovrà essere compilato come indicato negli esempi inseriti nel principio contabile 4/1 con D.M. del 5 febbraio 2025.

***N.B.** Si ricorda che in sede di bilancio di previsione, il prospetto A1 deve essere allegato al bilancio **solo nel caso** in cui al bilancio sia applicato l'avanzo accantonato. Tuttavia, poiché il Fondo è stato accantonato nel corso del 2025 e il rendiconto 2025 non è ancora stato approvato, non può essere immediatamente applicato al bilancio di previsione 2026-2028. Pertanto, gli enti in avanzo possono:*

- *con variazione di bilancio dal mese di gennaio 2026, prima dell'approvazione del rendiconto 2025, applicare il Fondo al bilancio di previsione 2026-2028 a seguito della verifica di preconsuntivo riguardante tutte le entrate e le spese ed aggiornando il prospetto del risultato di amministrazione presunto insieme al prospetto A1*
- *applicare il Fondo al bilancio di previsione, che può essere rinviata successivamente all'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2025.*

In gennaio 2026, con variazione di bilancio approvata da Consiglio, l'ente in avanzo può applicare il Fondo al bilancio di previsione 2026-2028 a seguito della verifica di preconsuntivo riguardante tutte le entrate e le spese (si precisa che l'applicazione del Fondo al bilancio di previsione può essere più semplicemente rinviata a seguito dell'approvazione del rendiconto 2025).

INDEBITAMENTO

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione in fase di approvazione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato, inoltre, che l'ente locale, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, nell'arco del triennio 2026-2028, **rispetta** il limite posto alla capacità di indebitamento dall'art. 204 del TUEL, nonché le condizioni poste dall'art. 203 del TUEL, come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

Si dà atto, infine, che, nel corso del triennio 2026-2028, l'ente locale **non prevede** di accendere nuovi mutui.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Indebitamento	2024	2025	2026	2027	2028
Residuo debito (+)	127.828,66	90.425,92	55.666,70	45.667,90	35.615,03
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui da rinegoziazioni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Prestiti rimborsati (-)	37.402,74	34.759,22	9.998,80	10.052,87	10.107,23
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui da rinegoziazioni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale fine anno	90.425,92	55.666,70	45.667,90	35.615,03	25.507,80
Sospensione mutui da normativa emergenziale, da crisi energetica (2023 e 2024) o da eventi alluvionali (d.l. n. 61 del 1 giugno 2023) *	0	0	0	0	0

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Nel prospetto sottostante, si riporta l'evoluzione prevista dei vari oneri finanziari a cari dell'ente locale:

	2024	2025	2026	2027	2028
Oneri finanziari per amm.to prestiti e rimborso in quota capitale					
Oneri finanziari	2.324,96	1.098,88	288,00	234,00	179,00
Quota capitale	37.402,74	34.759,22	9.999,00	10.053,00	10.108,00
Totale fine anno	39.727,70	35.858,10	10.287,00	10.287,00	10.287,00
	2024	2025	2026	2027	2028
Interessi passivi	2.324,96	1.098,88	288,00	234,00	179,00
entrate correnti	1.144.633,81	1.124.860,22	1.169.160,50	1.085.029,15	1.256.343,77
% su entrate correnti	0,20%	0,10%	0,02%	0,02%	0,01%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

A tal riguardo, l'Organo di Revisione rileva che:

- l'evoluzione degli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale;
- la previsione di spesa, per gli anni 2026, 2027 e 2028, per interessi passivi e oneri finanziari diversi, rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente locale **non prevede** di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art. 3 comma 17 della Legge 350/2003, diverse da mutui e prestiti obbligazionari.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente locale **non ha previsto** in bilancio il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di "debiti fuori bilancio".

L'Organo di revisione ha verificato che non ricorre la fattispecie "avanzo vincolato proveniente da indebitamento" e, per questo motivo, lo stesso **non può essere stato applicato** al bilancio per la copertura di spesa di investimento.

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che l'ente locale **non prevede** l'estinzione anticipata di prestiti e che **non ha** prestato garanzie principali e/o sussidiarie.

ORGANISMI PARTECIPATI

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2024. Il Revisore Unico dei Conti prende atto che l'Ente locale non ha società/organismi partecipati in perdita.

Si dà atto che l'ultima razionalizzazione e revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, dirette e/o indirette, in capo all'ente locale, come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (c.d. "TUSP"), è stata effettuata con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30/12/2024, previo parere favorevole dello scrivente Revisore, rilasciato a mezzo verbale n. 19 del 24/12/2024.

PNRR

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che l'ente locale **si è dotato** di soluzioni organizzative idonee per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR.

L'Organo di revisione rinvia a quanto riportato all'interno della nota integrativa al bilancio di previsione, in fase di approvazione, e prende atto dei progetti finanziati dal PNRR in corso alla data di redazione del presente parere come di seguito riepilogati:

M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -	E51F24001150006	1.4.4. Estensione dell'utilizzo ANPR - Adesione allo Stato civile digitale (ANSC)	3.928,00	ESITO POSITIVO VERIFICA CONFORMITA' TECNICA. FINANZIAMENTO IN LIQUIDAZIONE.
M1C1	I.1.3	Dati e interoperabilità	E61J25000510006	1.3.1 ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)	4.326,40	CONTRATTO FORNITORE INSERITO IN PIATTAFORMA. SERVIZIO IN REALIZZAZIONE.
M1C1	I.2.2.3	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -	E61F25000620006	2.2.3"Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" per l'adeguamento tecnologico delle piattaforme SUE	5.898,31	CANDIDATURA AMMESSA. IN CORSO CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE
M1C1	I.2.2.3	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -	E11F25000180006	2.2.3"Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)"	1.622,74	CANDIDATURA AMMESSA. FORNITORE CONTRATTUALIZZATO. SERVIZIO IN REALIZZAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che, ad oggi, l'ente locale **non ha** ricevuto anticipazioni per tali progetti.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente **ha** predisposto appositi capitoli all'interno del PEG (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa e di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati rendendoli disponibili per le attività di controllo e audit.

L'Organo di Revisione **ha effettuato** verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR, tenuto conto che l'ente locale non ha progetti presenti sul sistema ReGiS, essendo tutti di PA digitale.

L'Organo di Revisione ha verificato il **rispetto** delle regole contabili previste per i fondi del PNRR così come richiamate dalla FAQ 48 di Arconet anche con riferimento alle somme messe a disposizione dal Decreto Opere Indifferibili.

Si dà atto che l'ente locale **non** ha imputato una quota di spesa di personale a carico dei fondi del PNRR.

L'Organo di Revisione ha verificato:

- il rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 4/2022 della RGS;
- la corretta rappresentazione contabile mediante il rispetto della natura della spesa e la coerente fonte di finanziamento.

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che l'Ente locale **ha previsto**, all'interno del DUPS 2026-2028 e della successiva nota di aggiornamento, in fase di approvazione, una sezione dedicata al PNRR e lo stesso anche all'interno della nota integrativa al presente bilancio di previsione.

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato che l'Ente locale **ha** predisposto appositi capitoli all'interno del PEG (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

Si dà atto che le suesposte previsioni, afferenti al PNRR, **risultano**, ad oggi, appostate tra le voci del Bilancio di Previsione 2026-2028, in fase di approvazione.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Il Revisore Unico dei Conti a conclusione delle verifiche espone nei punti precedenti considera:

31

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2025;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUPS 2026-2028;
- degli oneri indotti dalle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente locale;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente locale ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

La previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti risulta conforme all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

La previsione di spesa per investimenti risulta coerente con il programma amministrativo, il DUPS 2026-2028, il piano triennale dei lavori pubblici ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperite le relative fonti di finanziamento.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

Come già detto, in precedenza, nell'apposita sezione, si richiama e si rinnova quanto osservato dallo scrivente Revisore Unico dei Conti all'interno del proprio parere n. 14 del 21/11/2025, rilasciato in riferimento alla variazione n. 7 del Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027, approvato con delibera consiliare n. 28 del 26/11/2025, nel quale si rilevava che: ***“lo scrivente organo di revisione richiama l'ente locale al ricorso dello strumento della variazione di bilancio soltanto nei casi di effettiva e motivata necessità, rammentando che, sebbene il postulato n. 7 preveda il principio della c.d. “flessibilità” del Bilancio di Previsione, allo scopo di fornire gli strumenti per fronteggiare gli effetti derivanti da circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo, è altresì vero che un utilizzo, per così dire, “intensivo” di detti strumenti di flessibilità, in primis le variazioni di Bilancio, non può essere visto come un dato positivo, in quanto, così facendo, si rischia di inficiare l'attendibilità del processo previsionale e rendere meno credibile, nel suo complesso, il sistema di programmazione che culmina nel Bilancio medesimo”***.

32

d) Riguardo agli accantonamenti

Si reputano congrui gli stanziamenti della Missione 20, Programma 3, rinviando, comunque, alle considerazioni formulate nell'apposita sezione.

e) Riguardo alle previsioni di spese di personale

Come già detto, in precedenza, nell'apposita sezione, si rimanda a quanto affermato dallo scrivente Organo di Revisione nel proprio parere, rilasciato con verbale n. 16 del 11/12/2025, relativo alla nota di aggiornamento del DUPS 2026-2028, nel quale si asserisce che: *“(...) la metodologia adottata dall'ente locale per la determinazione della propria capacità assunzionale all'interno della nota di aggiornamento al DUPS per il triennio 2026-2028, in fase di approvazione, risulta conforme ai dettami previsti dal D.M. del 17/03/2020.*

Si precisa che, rispetto alla versione originaria del DUPS 2026-2028, l'ente locale ha provveduto a rettificare il valore soglia riguardante la capacità assunzionale, ex art. 2 del Decreto, da 25,82% a 22,53%, considerando nella determinazione di tale parametro, in luogo delle Spese previste da lavoro dipendente, l'importo della medesima voce di Spese risultante dal Rendiconto 2024.

Alla luce di quanto suesposto, ne consegue, altresì, che l'accertamento, di cui all'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, può ritenersi soddisfatto con il presente parere. Lo stesso dicasi per l'analisi della c.d. “fascia di virtuosità” dell'ente locale, di cui, all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

Si dà atto che tutte le suesposte previsioni di spesa relative al personale dell'ente locale risultano, regolarmente, appostate nel Bilancio di Previsione per il triennio 2026-2028, in fase di approvazione.

In riferimento al superamento del limite alla spesa di personale, fissato dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, si rimanda a quanto specificato all'interno del documento, trasmesso dall'ente locale a mezzo PEC del 01/12/2025, intitolato “VERIFICA DEL RISPETTO DEL TETTO DI SPESA PER LAVORO FLESSIBILE – BILANCIO 2026/2028”, a firma congiunta della

Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Franzini Annalisa, e del Segretario Comunale, Dott. Travaini Alessandro, che si allega al presente parere.

Lo scrivente Revisore Unico dei Conti prende atto di quanto ivi significato e ritiene che tale documento, congiuntamente all'approvazione del PIAO per il triennio 2025-2027 ed in attesa dell'approvazione del PIAO 2026-2028, possa costituire "motivato provvedimento", come statuito dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 15/2018/QMIG, al fine di giustificare il previsto superamento del tetto di spesa in esame."

f) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

Il Revisore Unico dei Conti richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso dall'Organo di Revisione sul DUPS 2026-2028 (verbale n. 10 del 22/07/2025) e sulla relativa nota di aggiornamento (verbale n. 16 del 11/12/2025), di cui già detto in precedenza;
- del parere espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

Il Revisore Unico dei Conti:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra osservato, esaminato, evidenziato e rilevato, tenuto conto, in particolar modo, di quanto espresso al paragrafo "Osservazioni e suggerimenti",

esprime parere favorevole

34

in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 17/11/2025, relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028, nonché ai relativi documenti allegati.

N.B. In conclusione, premesso che l'ente locale ha comunicato, per le vie brevi, allo scrivente Organo di Revisione che, ad oggi, non è disponibile l'Ordine del Giorno relativo alla seduta consiliare in cui verrà approvata la proposta di deliberazione in fase di approvazione, e ribadendo quanto già detto in precedenza, ossia, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4426 del 17/05/2024, si è pronunciato circa "la correttezza della presentazione congiunta di Dup e schema di bilancio di previsione, con approvazione nella stessa seduta", si rammenta all'ente locale di dare precedenza, in sede di Consiglio Comunale, all'approvazione della nota di aggiornamento del DUPS 2026-2028, per il quale lo scrivente Organo di Revisione ha rilasciato parere favorevole, a mezzo verbale n. 16 del 11/12/2025, rispetto a quella del Bilancio di Previsione 2026-2028.

Il Revisore Unico dei Conti

Firmato digitalmente
(Dott. BERIONNI Marco)